



380/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Udito all'udienza tenuta in data 26/05/2025 con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Andrea Botta per l'Inps, non intervenuto il difensore del ricorrente;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79700 del registro di Segreteria, promosso dal sig. XX, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv. Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I) del Foro di Palermo, sito in Palermo, nella via Pietro Scaglione n.20/A, che lo rappresenta e difende, con indicazione per le comunicazioni inerenti al presente procedimento al se-

guente indirizzo di posta elettronica certificata, PEC santinospina@pecavvpa.it, e del seguente numero di fax 091/204869,

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Andrea Botta (CF BTTNDR62C04H501R) PEC avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto la declaratoria del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. 1092/1973, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che la pensione è stata riliquidata d'ufficio per l'applicazione del 2,44 per cento, concludendo per la cessata la materia del contendere.

3.Con successiva memoria Parte attrice ha rappresentato che l'INPS ha provveduto al riconoscimento

di quanto richiesto con ricorso, concludendo per la declaratoria di cessata materia del contendere.

4.Al termine dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquidata, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2. Le spese di lite vanno compensate, in considerazione che la tesi dell'Inps contraria all'applicazione tout court dell'art. 54 del DPR 1092/73 anche nei confronti dei militari posti in quiescenza con oltre venti anni di servizio è stata accolta per un lungo arco temporale da una parte non irrilevante della giurisprudenza contabile, il cui indirizzo può ritenersi ormai recessivo soltanto alla luce dei principii di diritto affermati, in sede di risoluzione di questioni di massima, dalle SS.RR. di questa Corte con le recentissime sentenze nn.1/2021/QM e 12/2021/QM.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente

pronunciando dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.08.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
05.08.2025
12:53:41
GMT+02:00